

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 76482/RU

Roma, 11 Marzo 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la Direttiva 2001/37/CE;

VISTE le istanze ricevute dai fabbricanti e importatori con le quali sono state richieste l'iscrizione in tariffa di nuovi prodotti e il cambio della denominazione di un prodotto già iscritto, e per le quali risulta conclusa la relativa istruttoria procedimentale;

CONSIDERATO che un importatore ha richiesto, per un prodotto, un prezzo che non è inserito nella relativa tabella di ripartizione;

CONSIDERATO che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni, sono disciplinati dall'articolo 39-quater del citato Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, e sono effettuate in relazione ai prezzi richiesti dai fabbricanti e importatori, secondo le ripartizioni delle rispettive tabelle pubblicate sul sito internet dell'Agenzia dogane e monopoli;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'integrazione della predetta tabella di ripartizione dei prezzi, nonché all'inserimento e alla variazione di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, nella tariffa di vendita;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

1. La tabella B - Sigari – è integrata con il prezzo di 15.800,00 euro/chilogrammo convenzionale.
2. Per l'effetto, la ripartizione, di cui alla tabella B - Sigari – pubblicata sul sito internet dell'Agenzia dogane e monopoli, è integrata come segue:

TABELLA B - SIGARI

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
7.657,82	1.580,00	2.849,18	3.713,00	15.800,00

ARTICOLO 2

Le marche di tabacchi lavorati, di seguito indicate, sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalle tabelle di ripartizione di cui all'art.39-quinquies del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fabbricanti e importatori:

TABELLA A – SIGARETTE

MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/confezione
LUCKY STRIKE ECLIPSE	astuccio da 20 pezzi	240,00	4,80
ROTHMANS OF LONDON SURROUND KING SIZE	astuccio da 20 pezzi	240,00	4,80

TABELLA B – SIGARI

MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/confezione
BOLIVAR BELICOSOS FINOS RESERVA COSECHA 2016	da 20 pezzi	11.000,00	1.100,00
ENCLAVE BROADLEAF ROBUSTOS	da 20 pezzi	1.900,00	190,00
ENCLAVE BROADLEAF TOROS	da 20 pezzi	2.100,00	210,00
FLOR DE SELVA FINO	da 25 pezzi	1.680,00	210,00
FLOR DE SELVA N.20 EGOISTAS	da 10 pezzi	1.760,00	88,00
FLOR DE SELVA N.20 ROBUSTOS	da 10 pezzi	1.960,00	98,00
FLOR DE SELVA ROBUSTO TUBOS	da 16 pezzi	1.800,00	144,00
HOYO DE MONTERREY PRIMAVERAS YEAR OF THE OX	da 18 pezzi	10.400,00	936,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA 500° ANIVERSARIO	da 100 pezzi	15.800,00	7.900,00
SAN LOTANO BULL ROBUSTOS	da 20 pezzi	2.400,00	240,00
SAN LOTANO REQUIEM MADURO ROBUSTOS	da 20 pezzi	1.880,00	188,00
SAN LOTANO REQUIEM MADURO TOROS	da 20 pezzi	1.980,00	198,00
TRINIDAD 14 ROBUSTOS EXTRA	da 14 pezzi	9.600,00	672,00

TABELLA C – SIGARETTI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg. convenzionale	Euro/ confezione
SIGNATURE P.	da 10 pezzi	96,00	2,40

ARTICOLO 3

La denominazione della seguente marca di tabacchi lavorati è così modificata:

TABELLA A) - SIGARETTE		
Codice	DA	A
3678	THE KING CAPSULE	THE KING STORM 100'S

ARTICOLO 4

Per l'effetto di quanto riportato agli articoli 1, 2 e 3, le tabelle di ripartizione dei prezzi e la tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono aggiornate e pubblicate sul sito internet dell'Agenzia dogane e monopoli.

oooooooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Marcello Minenna